REGOLAMENTO (CEE) N. 1303/80 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1980

che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel maggio 1980 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 801/80 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 915/80 [3], ha fissato le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1980 ;

considerando che le domande presentate in conformità dell'articolo 2. primo trattino, del regolamento (CEE) n. 915/80 concernono quantitativi inferiori a quelli disponibili ; che pertanto possono essere accolte integralmente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 915/80 per il secondo trimestre 1980 è accolta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 5.
(2) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 53.
(3) GU n. L 98 del 10. 4. 1980, pag. 7.